



CORTE DEI CONTI

**SEZIONE REGIONALE DI
CONTROLLO PER LA LIGURIA**

composta dai magistrati:

Maria Teresa POLVERINO	Presidente
Donato CENTRONE	Consigliere (relatore)
Elisabetta CONTE	Referendario

Nell'adunanza del 8 marzo 2023

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'art. 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visti gli artt. 20 e 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

esaminato il piano di revisione periodica 2021 delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Genova, unitamente alla relazione sull'attuazione del precedente piano 2020;

udito il relatore, consigliere dott. Donato Centrone

Premesso in fatto

A seguito dell'esame del piano di revisione delle partecipazioni societarie per il 2021, approvato dal Comune di Genova, ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, con delibera n. 109 del 22 dicembre 2021, nel quale è illustrato, altresì, lo stato di attuazione delle misure programmate nel precedente piano di revisione periodica per il 2020, il magistrato competente ha chiesto la convocazione di adunanza pubblica al fine di



valutare, collegialmente, le potenziali irregolarità o criticità gestionali emerse nel corso dell'istruttoria, differita alla data odierna su richiesta del Comune.

Considerato in fatto e diritto

Il generale quadro normativo in materia di controlli della Corte dei conti sui piani di revisione delle società partecipate da enti locali

L'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito, anche Testo unico o TUSP) ha imposto alle amministrazioni pubbliche elencate nell'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nonché ai loro consorzi ed associazioni ed alle autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lett. a), TUSP), di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione. L'operazione, di natura straordinaria, ha costituito la base di una ricognizione periodica delle ridette partecipazioni, disciplinata dall'art. 20 del medesimo Testo unico. Il processo di revisione in argomento costituisce, per gli enti locali (oltre che per regioni, università, camere di commercio e autorità del sistema portuale), un aggiornamento del piano di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014.

L'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 prevede un articolato sistema di verifiche sugli esiti della revisione effettuata, che vanno comunicati, fra gli altri, alla sezione della Corte dei conti competente, individuata, per gli enti locali, ai sensi del precedente art. 5, comma 4, nella Sezione regionale di controllo. Si tratta di una funzione che si inserisce nel quadro dei plurimi poteri di verifica sulle società partecipate da enti pubblici attribuiti alla Corte dei conti dal d.lgs. n. 175 del 2016, a mente del quale vanno comunicate alla magistratura contabile alcune rilevanti scelte organizzative e gestionali delle società o degli enti soci, quali quelle di costituzione o acquisto di partecipazioni (artt. 4, 5, 7 e 8), di quotazione in mercati regolamentati (art. 26, commi 4 e 5), di piani per il superamento di situazioni di crisi d'impresa (art. 14, comma 5), di congrua articolazione degli organi di amministrazione (art. 11, comma 3), etc., alcune delle quali riprodotte pregresse disposizioni (per esempio, art. 3, commi 27 e seguenti, della legge n. 244 del 2007).

L'esito della ricognizione periodica va comunicato, anche in caso di assenza di partecipazioni, alla struttura di monitoraggio del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 15 del TUSP (con le modalità previste dall'articolo 17 del d.l. n. 90 del 2014,³



convertito dalla legge n. 114 del 2014) e alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

La norma non offre ulteriori indicazioni circa la natura, i parametri e l'esito di tale controllo (analogo invio era previsto dal comma 612 della legge n. 190 del 2014, nonché, in similare materia, dall'art. 3, comma 28, della legge n. 244 del 2007, costituenti fonte di plurime pronunce ad opera delle Sezioni regionali di controllo). L'inciso finale contenuto nell'art. 24 del TUSP, in materia di piani di revisione straordinaria, suggerisce, tuttavia, l'attribuzione alla magistratura contabile di un controllo successivo di legittimità sul provvedimento di ricognizione straordinaria, posto che la Corte dei conti viene chiamata a valutare *"il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo"*, vale a dire la conformità fra il piano adottato dall'amministrazione (ed i conseguenti atti esecutivi) ed il parametro legislativo di riferimento, costituito dagli artt. 20 e 24 del TUSP e dalle norme richiamate (in particolare, i precedenti artt. 4 e 5). In termini, oltre alla giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo (cfr., per esempio, C. conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 116/2019/VSG; id., Sez. reg. contr. Emilia-Romagna, n. 60/2018/VSG) e con generale riferimento ai poteri attribuiti dal Testo unico sulle società pubbliche alla magistratura contabile, le pronunce dalle Sezioni riunite in speciale composizione (sentenze n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL).

Maggiori difficoltà interpretative pone la questione degli esiti del ridetto controllo, posto che la norma non specifica quale sia l'effetto di un accertamento di non conformità da parte della competente sezione della Corte dei conti. Il Testo unico prevede una sanzione pecuniaria (art. 20, comma 7) in caso di mancata adozione, da parte dei soli enti locali, dei piani di revisione periodica, mentre nulla dice per le altre ipotesi di irregolarità.

Invero, l'esito negativo del controllo della Corte dei conti sui piani di revisione può condurre, in primo luogo, come da esperienza maturata in sede di esame dei piani di razionalizzazione inviati ai sensi della legge 190 del 2014 (cfr., per esempio, SRC Veneto, deliberazioni n. 26/2017/PRSE; SRC Lombardia, deliberazioni n. 17 e 79/2016/VSG; SRC Marche, deliberazioni n. 56/2017/VSG e n. 62/2017/VSG), all'adozione di una pronuncia di accertamento delle illegittimità riscontrate, stimolando, anche in ragione della pubblicazione sul sito internet dell'ente socio (imposta dall'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013) e dell'invio all'organo politico di vertice ed a quello di revisione economico-finanziaria,

4



l'adozione di misure correttive (che potrebbero consistere, nei casi più gravi, nell'annullamento in autotutela del provvedimento di revisione).

Inoltre, nel caso degli enti locali (e di quelli del servizio sanitario nazionale), alcune irregolarità, accertate in occasione della revisione (si pensi ai protratti risultati economici negativi o alla necessità di riduzione dei costi di funzionamento, ex art. 20, comma 2, lett. e) ed j), TUSP), potrebbero essere *“suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti”* e, come tali, imporre l'adozione dei provvedimenti correttivi previsti dall'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000.

Infine, sempre per gli enti locali (che, statisticamente, oltre ad essere gli enti pubblici più numerosi sul territorio nazionale, sono quelli che detengono il maggior numero di partecipazioni societarie), il negativo accertamento della Sezione di controllo circa la conformità della revisione ai parametri normativi potrebbe costituire momento di emersione dell'assenza o dell'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno che avrebbero dovuto essere implementate ai sensi degli artt. 147, e seguenti, del d.lgs. n. 267 del 2000 (fra le quali è specificamente annoverato, ex art. 147-*quater*, per le province ed i comuni aventi oltre 15.000 abitanti, il controllo sulle società partecipate non quotate). L'irregolarità in discorso potrebbe condurre all'invio della delibera di accertamento della Sezione di controllo alla competente Procura regionale della Corte dei conti per la richiesta di irrogazione agli amministratori responsabili, ad opera della Sezione giurisdizionale, di una sanzione pecuniaria da un minimo di cinque fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda (cfr. art. 148, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000). Può pensarsi, per esempio, al caso in cui la ricorrenza dei parametri posti dall'art. 20, comma 2, del TUSP (eccessivo numero di amministratori, gestione in costante perdita, costi di funzionamento sproporzionati, etc.), che ha imposto (o imporrebbe) l'adozione di un piano di revisione, sia frutto dell'assenza di un non *“idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica”* (art. 147-*quater* TUEL).

Naturalmente, l'accertamento della non puntuale attuazione degli obblighi posti in tema di revisione delle partecipazioni può condurre, ricorrendone gli estremi normativi (su tutti, la produzione di un danno al patrimonio pubblico), alla segnalazione di un'ipotesi di



responsabilità amministrativa, con comunicazione della delibera di accertamento alla competente Procura regionale (art. 52 d.lgs. n. 174 del 2016).

I parametri del processo di revisione

L'art. 20 del TUSP dispone che il processo di revisione investa le seguenti tre macro-classi di società:

- 1) non riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'art. 4, commi 1, 2 e 3, del medesimo decreto. Si tratta del requisito della stretta inerenza della partecipazione societaria alla missione istituzionale dell'ente pubblico socio (quale definita dalla legge o da atti di normazione secondaria da quest'ultima richiamati, in aderenza alla riserva relativa di cui all'art. 97, commi secondo e terzo, della Costituzione) e della riconduzione dell'oggetto sociale ad una delle tipologie elencate ai commi 2 e 3 (e successivi) del citato art. 4 (a cui si fa rinvio);
- 2) che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, prescriventi gli specifici obblighi motivazionali che deve contenere il provvedimento di costituzione o acquisto di una partecipazione societaria;
- 3) che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, disposizione in virtù della quale occorre valutare, oltre alle partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie elencate dall'art. 4 (lett. *a*)), le società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore (lett. *b*), che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. *c*), che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (lett. *d*), interinalmente ridotto, fino a tutto il triennio 2017-2020, a 500 mila euro (cfr. art. 26, comma 12-*quinquies*), che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (lett. *e*), sempre che si tratti di società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale), che necessitino di contenimento dei costi di funzionamento (lett. *f*) o di aggregazione (lett. *g*).

Circa la portata precettiva degli esposti parametri, facendo seguito agli orientamenti maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1, comma 611, legge n. 190 del 2014 (per esempio, Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, deliberazioni n. 2, 7, 18, 24, 25/2016 e n. 114/2018/VSG; Sez. reg. contr. Piemonte, n. 170/2015 e n. 5/2016; Sez. reg.



contr. Emilia-Romagna, n. 4/2016; Sez. reg. contr. Puglia, n. 132/2015), la magistratura contabile ha ritenuto che la ricorrenza di uno di essi non obblighi, necessariamente, l'amministrazione pubblica socio all'adozione di provvedimenti di alienazione o scioglimento, ma imponga l'esplicitazione formale di azioni di razionalizzazione anche differenti, soggette a verifica entro l'anno successivo (cfr. art. 20, comma 4, TUSP) ovvero di mantenimento. Gli esposti parametri legislativi obbligano, infatti, l'ente pubblico (*"I piani di razionalizzazione...sono adottati ove..."*) alla necessaria adozione di un programma di razionalizzazione, il cui contenuto può consistere, come esplicitato dal precedente comma 1 del medesimo articolo, in un *"piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione"*. Di conseguenza, la ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20, comma 2, impone, in rapporto alla concreta situazione in cui versa l'ente pubblico socio (nonché delle relazioni intercorrenti con la società e con gli altri soci, pubblici o privati), l'adozione, alternativa, di provvedimenti di fusione (coerenti, per esempio, al caso in cui siano rilevate, ai sensi delle lett. c) e g), *"partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali"*), di soppressione (necessari e coerenti al difetto di inclusione, ai sensi della lett. a), nel novero delle attività legittimamente espletabili da società pubbliche), di liquidazione o di cessione (in caso di partecipazioni non strettamente inerenti alle finalità istituzionali dell'ente o di impraticabilità, in presenza di uno o più parametri, di altre misure), di differente *"razionalizzazione"* (come potrebbe accadere nel caso in cui ricorrano uno o più parametri indicati alle lett. b, d, e ed f) ovvero di motivato mantenimento (in termini, per esempio, C. conti. Sez. reg. contr. Marche, deliberazione n. 21/2018/PAR; Sez. reg. contr. Lombardia, n. 348/2017/PAR).

La ridetta interpretazione trova conforto nel modello standard di redazione dei piani di revisione approvati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti.

Nell'occasione (deliberazione n. 22/2018/INPR), è stata affermata, da un lato, l'obbligatorietà della ricognizione e, dall'altra, *"la necessità di motivazione da parte degli enti in ordine alle misure adottate, che restano affidate alla loro responsabilità nella qualità di soci"*, sottolineando, altresì, come tale processo richieda una *"riflessione costante degli enti in ordine alle decisioni di volta in volta adottate (mantenimento, con o senza interventi; cessione di quote/fusione/dismissione)"*. Anche nella delibera n. 29/2019/FRG, con cui è stato approvato



apposito referto sulle società partecipate dagli enti territoriali e sanitari, la medesima Sezione delle Autonomie, facendo seguito a quanto esposto in precedenza (cfr. deliberazioni n. 27/2017/FRG e n. 23/2018/FRG), ha sottolineato che, mentre la ricognizione annuale, incentrata sulla valutazione della ricorrenza dei parametri elencati nell'art. 20 TUSP, costituisce adempimento obbligatorio, gli esiti *“sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi sia in una misura di razionalizzazione”*. Nel medesimo referto è valorizzata, ancora una volta, la centralità della motivazione (esigenza ripresa in varie pronunce delle Sezioni regionali di controllo, per esempio, Veneto, n. 23/2019/VSGO, Umbria, n. 5/2019/VSGO, Lombardia, n. 335/2017/PAR, n. 348/2017/PAR e n. 413/2019/PAR e Puglia, n. 75/2018/PAR), necessaria per giustificare sia la scelta di dismettere che quella di mantenere la società, entrambe soggette, in vari momenti, a forme di controllo giurisdizionale.

Anche la giurisprudenza amministrativa è giunta a conclusioni differenti in ragione della presenza o meno di una congrua motivazione, sia in ordine alla scelta del mantenimento che della dismissione. Può farsi rinvio, per esempio, a Cons. Stato, Sez. V, n. 5193/2016, che ha ritenuto legittima la scelta dello scioglimento di una società, motivata dalla gestione inefficiente, o, al contrario, a Cons. Stato, Sez. V, n. 2463/2017, che ha ritenuto ingiustificata la decisione di dismettere la partecipazione, configurando un'ipotesi di eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, o, ancora, a Cons. Stato, Sez. V, n. 578/2019, che ha dichiarato legittimo il mantenimento di una partecipazione, ove motivato da accordi intervenuti con gli altri enti soci, capaci di dimostrare la funzionalizzazione dell'attività sociale alla missione istituzionale.

IL PIANO DI REVISIONE 2021 APPROVATO DAL COMUNE DI GENOVA

1. PARTECIPAZIONI DIRETTE

In continuità con l'analisi operata con la deliberazione n. 23/2021/VSG si rappresentano, di seguito, alcuni dati generali sull'andamento delle gestioni societarie a partecipazione diretta del Comune nel corso dell'esercizio 2020, come esposte nel piano di revisione e nei bilanci di esercizio delle società, analizzandone l'evoluzione nell'esercizio 2021.



Per gli accantonamenti da effettuare a fronte di un risultato d'esercizio negativo delle società, non immediatamente ripianato, come prescritto dall'art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016, nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019 del Comune di Genova era presente un fondo, pari a euro 125.504,77, derivante da accantonamenti risalenti agli esercizi 2015 (euro 9.600,82, perdita di esercizio di Sviluppo Genova spa) e 2016 (euro 115.903,95, perdite del bilancio consolidato di AMIU spa e di Job Centre srl).

A fine 2020, il fondo perdite accantonato nel risultato di amministrazione si è ridotto a euro 107.584,91, in virtù di decremento di euro 18.403 e di un nuovo accantonamento, di euro 484,09, in proporzione alla partecipazione in IRE spa (0,56 per cento), che aveva registrato, nel 2019, una perdita d'esercizio di euro 86.444.

A fine 2021 il fondo diminuisce sensibilmente (euro 10.084,91), con un decremento di euro 97.500 dovuto allo svincolo dell'accantonamento effettuato, nel 2016, per la perdita registrata dalla società AMIU spa, poi riassorbita dai risultati positivi degli esercizi successivi (fino al 2020).

L'unica società direttamente partecipata che ha presentato una chiusura negativa nel 2020 è stata la *Stazioni marittime*, con una perdita di euro 3.645.552 (per un importo, a carico del Comune, in proporzione alla quota detenuta, pari al 5 per cento, di euro 182.277). Il bilancio 2021 della società chiude, invece, con un utile di euro 1.229.785 (anche l'andamento nel quinquennio risulta positivo, con l'unica eccezione del riferito esercizio 2020).

Un'ulteriore indicazione generale si trae dalla posizione finanziaria netta nel triennio 2018-2020, indicatore che esprime il valore del debito finanziario complessivo, al netto delle attività utilizzabili per il rimborso, misurando, di conseguenza, l'ammontare di debito per il quale non vi è una copertura immediata. Un eventuale incremento evidenzia l'esigenza di una verifica circa le motivazioni sottese a tali risultati, pur nella considerazione dell'eccezionalità dell'esercizio 2020, che, anche alla luce dei valori disponibili per i bilanci 2021, richiede una prudente valutazione.

Posizione finanziaria netta

Azienda	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
AMIU GENOVA spa	- 69.132.269	-20.769.720,00	-28.933.656,00
AMT spa	- 15.900.333	-32.489.055,00	-12.833.128,00
ASEF spa	4.495.444	5.965.707,00	6.391.653,00



ASTER spa	- 6.101.828	728.325,00	-289.847,00
BAGNI MARINA GENOVESE srl	- 62.032	-383.399,00	-752.494,00
FARMACIE GENOVESI srl	- 539.996	-82.370,00	-233.672,00
GENOVA PARCHEGGI spa	1.922.486	2.957.915,00	2.751.231,00
JOB CENTRE srl	513.490	639.261,00	723.600,00
PORTO ANTICO DI GENOVA spa	- 15.458.521	-11.979.019,00	-9.690.802,00
SPIM spa	- 53.988.917	-51.107.481,00	-47.983.105,00
SVILUPPO GENOVA spa	- 3.817.369	- 6.772.555,00	-3.237.356,00

1.1 Finanziaria Sviluppo Utilities srl (FSU srl)

La società è totalmente partecipata dal Comune di Genova dal luglio 2018 (a seguito della scissione parziale non proporzionale da FCT Holding spa) e rappresenta il soggetto giuridico attraverso cui viene esercita la *governance*, in virtù del patto di sindacato e di voto stipulato con il Comune di Torino e altri soci, sulla società quotata IREN spa (*multiutility* che opera nei settori dell'energia elettrica, del gas, del teleriscaldamento, dei servizi idrici, etc.), e nella quale il Comune detiene una partecipazione pari al 18,85 per cento.

Come la Sezione ha avuto modo di rilevare con deliberazione n. 23/2021/VSG, per la società sussiste la non conformità al parametro dell'art. 20, comma 2, lett. b), dovuto alla presenza di tre amministratori (motivato in quanto minimo rappresentativo delle competenze necessarie per affrontare le tematiche della società quotata) superiore al numero di dipendenti, pari a zero. La società, infatti, non disponendo di una struttura amministrativa propria, aveva affidato le relative funzioni alla stessa IREN spa, sulla base di un contratto di servizio. Il superamento della criticità troverebbe fonte nel piano del fabbisogno di personale 2020-2022, che ha previsto l'assunzione di tre unità a tempo indeterminato (di cui una è stata assunta a fine 2020).

Con la citata deliberazione n. 23/2021/VSG è stato chiesto al Comune, inoltre, di procedere, in occasione del prossimo piano di revisione periodica, ad una puntuale valutazione in ordine alla necessità di gestire la partecipazione in IREN spa tramite una c.d. *holding*, la società FSU srl.



Il Comune, nel piano di revisione 2021, ha confermata l'esigenza del mantenimento della società, prevedendo l'ampiamiento delle partecipazioni gestite da FSU srl (con la cessione delle azioni in Banca popolare etica), volto a rafforzarne il ruolo di società "finanziaria" del gruppo. In data 12 febbraio 2020 è stata anche richiesta l'iscrizione al registro ANAC (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016) quale società *in house* del Comune.

Si espongono i risultati di esercizio del periodo esaminato nel piano di revisione al 31 dicembre 2021, nonché quelli del 2021 (ultimo bilancio approvato).

2018	2019	2020	2021
26.858.747	90.263.282	18.901.358	19.601.797

Nel corso del 2020, FSU srl ha sottoscritto un prestito obbligazionario dell'importo di euro 7.500.000, emesso dalla società AMIU spa, con costituzione di pegno sulle azioni IREN, in attuazione di quanto approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 23 del 14 aprile 2020, per l'acquisizione di un complesso immobiliare a destinazione industriale.

Nelle memorie presentata il 15 febbraio 2023, il Comune ha confermato che la società, iscritta al registro ANAC, in qualità di *holding* del gruppo municipale, rappresenta il soggetto mediante il quale viene esercitata la *governance* su IREN spa (con ampliamento del portafoglio di partecipazioni gestite, in virtù della cessione delle azioni in Banca Popolare Etica, operazione perfezionata nel dicembre 2022). Il ruolo di *holding* si traduce, inoltre, nel supportare le altre società del gruppo in materia economico-finanziaria, per esempio tramite operazioni di *cash pooling* o di sottoscrizione di prestiti obbligazionari funzionali alla realizzazione di investimenti.

La delibera consiliare n. 77 del 27 dicembre 2022, di ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, ha impartito l'indirizzo di verificare la fattibilità e convenienza di operazioni di trasferimento/riallocazione, nell'ambito della *holding* FSU, anche della società Bagni Marina Genovese s.r.l., nonché di proseguire nel percorso di adeguamento alle prescrizioni normative, con particolare riguardo alla criticità sul numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti e al rispetto degli equilibri economico-finanziari della società.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione. Ribadisce, tuttavia, come il ruolo di *holding* non possa essere limitato alla gestione di una sola, sia pure rilevante, partecipazione societaria (potendo, a tal fine, essere sufficiente la competente



direzione/ufficio del Comune), limitatezza, allo stato, non superata dall'affidamento della gestione della partecipazione in Banca Etica (in cui il Comune detiene una quota, simbolica, dello 0,02 per cento).

Si evidenzia, altresì, come l'accertata non osservanza del parametro normativo contenuto nell'art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 175 del 2016 ("società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti") non impone il superamento mediante l'assunzione di unità di personale, ove non siano funzionali alle esigenze della società, ma l'adozione di eventuali misure coerenti all'obiettivo di razionalizzazione dei costi, esplicitato dall'art. 1 del TUSP, cui il piano di revisione è servente (per esempio, riduzione del numero degli amministratori) ovvero il mantenimento della partecipazione previa analitica motivazione (come chiarito dalla giurisprudenza contabile richiamata in premessa), anche sotto il profilo della necessità di un organo di amministrazione collegiale (ex art. 11, commi 2 e 3, del medesimo TUSP).

1.2 Job Centre srl

La società *in house* opera, mediante contratto di servizio con il Comune, per il supporto alle attività di progettazione, promozione e sostegno alle imprese, gestione di spazi informativi multimediali, pianificazione dello sviluppo locale, nonché servizi di orientamento individuale e di accompagnamento al lavoro. Il piano di revisione sottolinea, in particolare, l'attività volta alla creazione di *start up* ed al loro accompagnamento verso l'indipendenza economica, nonché le possibilità di sviluppo ed espansione nelle diverse aree della ricerca economica e sociale, della microimpresa, della progettazione territoriale.

Contestualmente, il medesimo piano evidenzia la non conformità al dettato dell'art. 20, comma 2, lettera d), del d.lgs. n. 175 del 2016, in ordine al valore del fatturato medio, che risulta inferiore al milione di euro nel triennio 2018-2020 (euro 738.513), prevedendo il mantenimento della società previe azioni di incremento delle attività gestite, con superamento della soglia già dal 2021.

Il risultato d'esercizio della società è stabilmente positivo.

2017	2018	2019	2020	2021
33.874	22.079	38.485	39.669	9.696



Nella memoria del 15 febbraio 2023, il Comune ha confermato che, in coerenza con quanto disposto nella delibera consiliare sopra citata, per Job Centre s.r.l sono state messe in atto azioni di incremento del fatturato, che hanno condotto al superamento, già nel 2021, del milione di euro di fatturato, nonché all’attestarsi di tale *trend*, alla luce dei dati di preconsuntivo 2022 e delle previsioni per gli anni successivi (già oggetto di considerazione nell’ultimo piano di revisione approvato dal Comune, con delibera n. 77/2022, oggetto di analisi anche da parte della Sezione al fine di attualizzare le valutazioni contenute nella presente deliberazione).

1.3 AMIU Genova spa

Il piano di revisione descrive le azioni previste per la società quale gestore, secondo il modello del *in house*, del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel bacino del “*genovesato*” dal 1° gennaio 2021. In funzione del ruolo di soggetto aggregatore, nel sistema regionale, dell’impiantistica necessaria al ciclo dei rifiuti, la società ha visto modificare il proprio assetto, di cui sono soci principali il Comune (89,98 per cento) e la Città metropolitana di Genova (3,96 per cento).

La società è affidataria del servizio integrato dei rifiuti del bacino metropolitano per il periodo 2021-2035 (delibera del Consiglio della Città metropolitana n. 19/2020); il piano industriale, come esposto anche nel bilancio di esercizio 2020, è stato asseverato, secondo le previsioni di legge, quanto a costruzione tecnica, correttezza del modello applicato e coerenza interna, nonché economicità del servizio.

Il risultato di esercizio del quinquennio 2016-2020 presenta valori positivi e la società risulta conforme ai parametri definiti dal TUSP. Anche l’esercizio 2021, considerato nel piano di revisione approvato a fine 2022, si chiude in utile (per euro 746.390).

Permane la necessità di monitorare costantemente la posizione finanziaria netta, anche alla luce del debito contratto nel dicembre 2020 per 54 milioni di euro.

I principali valori ed indicatori esposti nei piani di revisione 2019 e 2020 sono i seguenti, a cui si affiancano i dati derivati dal bilancio di esercizio 2021 (ultimo approvato).

	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021
Valore della produzione	154.536.368	159.531.832	165.765.599	163.585.717	184.523.874
Risultato operativo	1.679.224	1.430.152	1.915.700	715.378	2.264.485
Patrimonio netto	17.031.643	17.112.065	17.456.957	17.891.636	18.900.027
Indebitamento finanziario	41.033.895	73.389.649	42.655.919	33.426.219	41.009.185 (*)



Posizione finanziaria netta	-36.208.201	-69.132.269	-20.769.720	-28.933.656	-12.053.984 (*)
Costo del personale	70.561.702	69.517.976	68.916.920	70.536.867	80.575.017
<i>Incidenza costo del personale sui costi di produzione</i>	<i>46,16 per cento</i>	<i>43,97 per cento</i>	<i>42,06 per cento</i>	<i>43,30 per cento</i>	<i>44,21 per cento</i>

(*) dati tratti dal "bilancio 2021" – pubblicato sul sito web di AMIU – sezione Trasparenza – bilanci

Posizione finanziaria netta

2017	2018	2019	Variazione nell'es. 2020	Valore fine es. 2020	Variazione in es. 2021	Valore a fine es. 2021
4.825.694	4.257.380	21.886.199	- 17.359.636	4.526.563	24.428.638	28.955.201

Si registra un miglioramento della posizione finanziaria netta nel 2021, nonostante l'incremento del valore complessivo dell'indebitamento, la cui ragione risiede, come indicato nella nota al conto annuale separato 2021 (redatta ai sensi dell'art 12 della Direttiva sulla separazione contabile adottata dal Ministero dell'economia e finanze in data 9 settembre 2019), in una posticipazione nello sviluppo degli investimenti previsti nel piano industriale, con la conseguenza della detenzione di un'elevata liquidità a fine esercizio (non avendo utilizzato la totalità di un finanziamento finalizzato di 28 milioni di euro).

Il Comune, invitato a fornire aggiornamenti circa l'attuazione del "*Piano degli oneri straordinari*" relativo alla chiusura della discarica di Scarpino, approvato nel 2017 e già oggetto di esame nella deliberazione di questa Sezione n. 127/2020/PRSE, ha riferito, con nota del 15 febbraio 2023 (corredata di documentazione a supporto), che i dati di preconsuntivo 2022 evidenziano una chiusura dell'esercizio in equilibrio economico e finanziario, nonostante l'incremento dei costi di gestione derivante dal quadro congiunturale (che interessa tutti gli operatori del settore). La società ha, infatti, subito un aumento generale dei costi per acquisti di materie prime ed energia (oltre che per servizi), nonché un generalizzato ritardo nella consegna degli ordini, riconducibili principalmente alla scarsità di approvvigionamento delle materie prime. La gestione caratteristica è stata, comunque, chiusa in positivo e non si riscontrano, per il momento, problematiche, come esposto, dal punto di vista della liquidità.

Inoltre, il Comune ha precisato che il *business plan* 2023-2027, finalizzato a raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata previsti dal contratto di servizio e la messa a regime definitiva del servizio nell'area del "*genovesato*", prevede investimenti per circa 54,7 milioni,



cui la società sta facendo fronte anche attraverso il ricorso a finanziamenti a lungo termine. Peraltro, i documenti previsionali espongono una gestione operativa corrente in grado di generare flussi di cassa positivi.

Con riferimento, infine, al “Piano degli oneri straordinari” relativo alla chiusura della discarica di Scarpino, la società, in accordo con il proprio organo di revisione, ha affidato alla società *Golder Associates* l’aggiornamento di una specifica perizia attinente alla verifica della congruità economica dei costi straordinari per il c.d. “*post mortem*” della discarica, i cui risultati sono attesi a breve.

La Sezione, facendo seguito agli accertamenti condotti con la deliberazione n. 127/2020/PRSE (che, in sede di controlli di c.d. legalità finanziaria, aveva evidenziato l’esigenza di una razionalizzazione del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, funzionale ad un contenimento dell’incremento della relativa tassa, la TARI, che deve darne integrale copertura), ribadisce l’esigenza che il Comune, in qualità di socio di maggioranza, usando i poteri attribuiti dal codice civile, nonché quelli spettanti in virtù degli art. 147 e seguenti del TUEL o che hanno fonte nelle clausole statutarie o nei patti parasociali fondanti il c.d. *controllo analogo* (legittimante l’affidamento diretto), garantisca l’equilibrio economico-patrimoniale della società AMIU spa, strutturando il sistema tariffario anche al fine di incentivarne una gestione efficiente.

1.4 AMT spa

La società ha mutato sostanzialmente la propria compagine sociale a seguito della fusione per incorporazione, nel 2019, della società ATP esercizio s.r.l.

Soci	totale azioni	totale valore	Percentuale capitale sociale
Comune di Genova	667.344	28.028.448,00	94,94
Città Metropolitana di Genova	33.034	1.387.428,00	4,70
Comune di Chiavari	667	28.014,00	0,09
Comune di Rapallo	529	22.218,00	0,08
Comune di Sestri Levante	510	21.420,00	0,07
Comune di Lavagna	301	12.642,00	0,04
Comune di Santa Margherita Ligure	262	11.004,00	0,04
AMT (azioni proprie)	245	10.290,00	0,03
Totale	702.892	29.521.464,00	100,00

Fonte: relazione al bilancio di esercizio 2021 (depositato al Registro imprese)



Ha acquisito, inoltre, in aderenza alle determinazioni della Città metropolitana (atto n. 1169/2020), la gestione dell'ambito territoriale ottimale definito dalla legge regionale n. 33 del 2013 (art. 9, lett. b), in particolare i servizi relativi al trasporto pubblico locale extraurbano del bacino genovese, acquisendo personale e beni strumentali della società ATP esercizio s.r.l. (concordato tra le società con atto del 29 dicembre 2020).

Quanto precede si è concretizzato in un incremento del servizio offerto in termini di chilometri e numero di corse (anche aggiuntive per le ragioni emergenziali di distanziamento), che somma la gestione, già affidata in precedenza, del servizio urbano, extraurbano e della tratta ferroviaria Genova-Casella.

L'ampliamento delle attività, nonché il sopraggiungere delle crisi pandemica, ha precisato il Comune, rende difficile la comparabilità tra i bilanci degli esercizi 2019, 2020 e 2021, anche per l'incidenza della minore produzione durante il periodo emergenziale.

Il risultato di esercizio, premesso quanto precede, presenta il seguente andamento.

Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020	Bilancio 2021
151.807	374.435	96.822	200.726	5.355

I debiti verso banche (euro 52.021.563 al 31 dicembre 2021) sono dovuti all'accollo del finanziamento contratto da SPIM spa per l'acquisizione delle rimesse urbane, nonché dei mutui ipotecari contratti per l'acquisto delle rimesse extraurbane da parte di ATP esercizio srl. A questi si aggiungono un finanziamento per 28 milioni di euro (di cui residuano 14 milioni al 31 dicembre 2021), alcuni anticipi su fatture mediante factoring (euro 9 milioni) e oneri da scoperto di conti correnti.

I restanti debiti della società al 31 dicembre 2021 si distinguono in "verso soci per finanziamenti" (euro 524.011), "verso fornitori" (euro 39.968.245, con un incremento nell'esercizio di euro 11.526.297, per acquisto di nuovi mezzi), "verso controllanti" (euro 3.047.295, relativi principalmente ai canoni per la metropolitana) e "altri debiti" (euro 135.717.027, con un incremento, nel 2021, di euro 88.132.850, determinato principalmente a "finanziamenti da approvare", pari a euro 83.085.855).

I fattori di rischio rilevati nella Nota integrativa 2021 riguardano i seguenti profili: fluttuazione dei tassi di interesse, in particolare per il debito relativo all'acquisto delle rimesse (da coprirsi con la liquidità generata dalla gestione); incremento dei prezzi di



mercato; rischio di liquidità, derivante dalla dinamica di ricavi e costi di esercizio; rischio di credito, derivante da inadempimenti da parte dei propri debitori (in prevalenza enti soci, ma anche da vendita titoli di viaggio, con conseguente esigenza di recupero stragiudiziale e giudiziale); rischio di soccombenza da contenzioso, in particolare nei riguardi del MEF, coperto da apposito fondo, ritenuto congruo dai legali interni.

In considerazione di quanto precede, il bilancio di esercizio 2021 evidenzia che la società non sarà in grado di raggiungere l'equilibrio finanziario nel 2022 (in cui viene meno la deroga alla contabilizzazione dei costi di ammortamento, consentita dall'art. 60, commi 7-bis e 7-ter, del d.l. n. 104 del 2020). Il bilancio è stato, comunque, redatto con il presupposto della continuità aziendale, confidando in entrate straordinarie da ristoro di perdite di ricavi, nonché nella revisione del valore economico del servizio espletato nei confronti del gestore dell'ambito territoriale ottimale, la Città metropolitana di Genova.

A fronte degli aggiornamenti richiesti, il Comune, nella memoria del 15 febbraio 2023, ha ribadito che A.M.T. spa opera in un settore, quello del trasporto pubblico locale, che ha fortemente risentito dell'impatto della crisi pandemica e dell'aumento dell'inflazione. Ciononostante, nella Relazione previsionale aziendale 2023-2025, trasmessa al Comune con nota del 3 febbraio 2023 e prodotta alla Sezione, la società prevede di chiudere il 2022 in equilibrio, assumendo che, prima dell'approvazione del bilancio, intervenga la ripartizione delle risorse governative già stanziata. Tra queste, vi sarebbero, in particolare, 9 milioni di euro di ristori per mancati ricavi da traffico relativi al 2021. Il Comune ha provveduto a supportare la società con un'erogazione *una tantum* di circa 2,7 milioni di euro per i maggiori oneri derivanti dal contratto di servizio nel 2022. Per il triennio 2023-2025 la citata Relazione previsionale aziendale prevede una situazione di equilibrio economico, in conseguenza, fra gli altri, di un incremento dei ricavi da bigliettazione (grazie all'acquisizione di nuovi utenti, anche a seguito di apposite campagne di *marketing*) e di una riduzione dei costi esterni.

Infine, con riferimento al contenzioso tra AMT e Agenzia delle Entrate in merito alla spettanza dell'agevolazione del c.d. "*cuneo fiscale*" per i periodi di imposta dal 2007 al 2014, la società ha riferito che non sono sopraggiunti elementi di novità e che il rischio di un'eventuale soccombenza risulta adeguatamente coperto da apposito fondo.

In conseguenza dell'affidamento ad AMT, dal 1° gennaio 2021, anche del servizio di trasporto pubblico extraurbano (atto della Città metropolitana di Genova n. 1169/2020), il



piano di ricognizione delle partecipazioni al 31 dicembre 2021, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 77/2022, evidenzia una situazione di non conformità all'art. 20, comma 2, lett. b), TUSP in capo alla società a partecipazione indiretta ATP Esercizio srl (acquisita dalla stessa AMT spa per una quota del 51,54 per cento, mediante fusione per incorporazione di ATP spa). La società, infatti, a seguito del trasferimento delle attività a AMT, risulta priva di dipendenti. Il piano di revisione per il 2022 (ultimo approvato) riferisce della prossima predisposizione, da parte di AMT spa, di una relazione sulla perseguibilità di un piano di sviluppo per la società ATP esercizio srl, per verificarne il mantenimento.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti in sede di memoria, evidenziando l'esigenza, per il profilo da ultimo evidenziato, di esplicitare, nella relazione sui risultati ottenuti dal piano di revisione 2022 (da approvare entro il 31 dicembre 2023), le puntuali motivazioni per un eventuale mantenimento della società ATP esercizio srl (in luogo dello scioglimento o della cessione), a fronte della constatata ricorrenza (a seguito della razionalizzazione delle società operanti nel settore da parte del Comune e della Città metropolitana di Genova) di uno dei parametri che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, impongono l'adozione di iniziative di riordino.

Per quanto riguarda, nello specifico, la società AMT s.p.a., affidataria della gestione del rilevante servizio del trasporto pubblico locale, la Sezione ritiene necessario che il Comune prosegua, sia mediante i propri uffici interni che gli organi di governo e controllo della società, l'azione di costante monitoraggio della stabilità economica e finanziaria della società. Quest'ultima, negli esercizi 2020 e 2021, oggetto di esame, (e, in parte, anche 2022), ha risentito, sul fronte dei ricavi, della riduzione delle corse dovute alle limitazioni volte a fronteggiare l'emergenza pandemica e, su quello dei costi, l'incremento degli oneri per energia (iniziato nella seconda metà del 2021 e poi accentuatosi nel 2022, a seguito dell'invasione russa in Ucraina). In presenza di tali fattori contingenti, l'equilibrio economico e finanziario, come sopra esposto, è stato garantito da fondi statali a ristoro delle mancate entrate e da anticipazioni da parte del Comune socio, oltre che da una rivisitazione del contratto di servizio per compensare i maggiori, e imprevisti, costi per materie prime ed energia. Tuttavia, elementi di incertezza e tensione finanziaria (per esempio, esigenza di far ricorso a cessioni di crediti, mediante lo strumento del *factoring*) permangono, imponendo un costante monitoraggio della situazione economico-patrimoniale e finanziaria della società, in particolare sotto il profilo del contenimento dei costi (oltre che della congrua valorizzazione



tariffaria dei servizi offerti alla cittadinanza, che, ove il Comune socio propenda, per alcuni di essi, per la gratuità, devono trovare giustificazione nell'esigenza di socialità e universalità del servizio, nonché adeguata compensazione, nei limiti previsti dalla disciplina in materia di aiuti di Stato).

1.5 ASTER spa

La società opera in regime *in house* ed è affidataria dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, giardini, illuminazione, segnaletica stradale e pronto intervento, nonché di consulenza per interventi su beni comunali e di progettazione e direzione lavori.

Il piano di revisione ne prevede il mantenimento. Preliminarmente, si ritiene di svolgere una rapida analisi dell'andamento aziendale e di monitorare il superamento delle irregolarità rilevate dal MEF-RGS-SIFIP nella verifica amministrativo-contabile condotta a fine 2018.

Nel 2020 la società ha avviato un percorso che ha visto, da un lato, una razionalizzazione delle proprie sedi e, dall'altro, una revisione profonda della struttura organizzativa e dei processi interni, comprendente l'adozione di un sistema informativo di contabilizzazione degli interventi, che consente un costante monitoraggio della situazione economica aziendale e dei conseguenti flussi finanziari.

Tali misure si sono rese indispensabili, insieme all'erogazione anticipata dei corrispettivi per i servizi affidati nel primo semestre 2021, in considerazione della carenza di liquidità della società, che è ricorsa, a tal fine, a due aperture di credito, di cui una mediante cessione delle fatture emesse nei confronti del Comune di Genova.

La riorganizzazione ha consentito, secondo quanto si evince dalla nota integrativa al bilancio 2021, di perseguire una riduzione del volume di attività esternalizzata e del ricorso all'affidamento diretto senza adeguato confronto di mercato.

Gli esercizi esaminati palesano un risultato stabilmente positivo.

2017	2018	2019	2020	2021
2.107.283	26.398	5.263	92.078	26.802

Le principali incertezze sono legate all'andamento dei prezzi delle materie prime e dei consumi energetici, in relazione all'attuale contesto internazionale, che comporteranno un'eventuale rivisitazione delle politiche aziendali, di concerto con il socio.



Il Comune, nella memoria del 15 febbraio 2023, ha ribadito che, negli ultimi anni, ASTER ha chiuso gli esercizi in equilibrio e che si prevede la prosecuzione di tale tendenza anche nel periodo 2023-2025, come da Relazione previsionale trasmessa alla Sezione. Per quanto attiene all'equilibrio finanziario, ha evidenziato che la società non è gravata da indebitamento a lungo termine, ma si avvale di un contratto di *factoring* per gestire adeguatamente le dinamiche relative alla liquidità; inoltre, dal 2021, la posizione finanziaria netta risulta positiva.

Il Comune ha anche illustrato le misure adottate a fronte dei rilievi del MEF, con l'assegnazione di indirizzi organizzativi, nonché di obiettivi di contenimento della percentuale di affidamenti a terzi per le attività legate al contratto di servizio.

La società ha conseguentemente adottato appositi atti regolamentari (pubblicati sul proprio sito internet) per adeguare il proprio assetto alle segnalazioni ministeriali, tra i quali: un regolamento aziendale sulle assunzioni di personale e sul conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza; un regolamento in materia di acquisizione di forniture, servizi e lavori; un sistema di controllo di gestione e di contabilità delle commesse affidate.

Per quanto attiene al contratto di servizio (risalente al 1999 e poi rinnovato nel 2004 per altri trenta anni), il Comune procede ad affidare i lavori di manutenzione come segue:

- quelli di manutenzione straordinaria sono affidati previa verifica di congruità economica ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50 del 2016, e contabilizzati a misura sulla base di uno specifico prezzario pubblicato da Infocamere;

- quelli di manutenzione ordinaria sono stabiliti annualmente, sulla base degli *standard* prestazionali e quantitativi previsti dal contratto e vengono rendicontati da ASTER spa, con cadenza mensile, in funzione delle ore/uomo lavorate (e per tipologia di intervento).

Il piano di ricognizione al 31 dicembre 2021 (delibera di Consiglio comunale n. 77/2022) espone una posizione finanziaria netta 2021 positiva per euro 2.559.024.

La Sezione prende atto di quanto precisato dal Comune in sede di interlocuzione istruttoria, evidenziando l'esigenza di proseguire nelle azioni di razionalizzazione dei costi della società funzionali a mantenere l'equilibrio economico e finanziario (che, come visto, fino al 2021, ha reso necessario un rilevante ricorso a cessioni di credito tramite *factoring*). In particolare, anche sulla scorta di quanto rilevato nella verifica amministrativo-contabile condotta dal MEF-Ragioneria generale dello Stato, appare necessario, da parte della società,



contenere entro quantitativi congrui e qualitativamente necessari il ricorso a commesse esterne (pena il venir meno di uno dei presupposti che giustificano l'affidamento c.d. *in house* da parte del Comune, vale a dire l'esecuzione del servizio con personale e strumenti della società affidataria), nonché valutare la congruità economica dei servizi affidati (esigenza ribadita, anche per le "prestazioni strumentali", dall'art 7 del nuovo Codice dei contratti pubblici, d.lgs. n. 36 del 2023, efficace a partire dal 1° luglio 2023).

1.6 Bagni Marina Genovese srl

La società è interamente partecipata dal Comune e gestisce, mediante un contratto di servizio approvato con delibera di Consiglio n. 55/2001, alcuni stabilimenti balneari e spiagge libere municipali, unitamente al servizio di salvataggio.

La deliberazione della Sezione n. 23/2021/VSG aveva invitato il Comune a proseguire nelle azioni di riequilibrio economico e finanziario della società. Infatti, pur rientrando nelle categorie dell'art. 4, comma 1, del TUSP ed essendo conforme alle previsioni di cui all'art. 20, comma 2, lett. b) e c), veniva rilevata l'opportunità di approfondire la situazione economica della società, nonostante un risultato di esercizio positivo nell'ultimo triennio.

Si riportano, di seguito, i principali indicatori riportati nel piano di revisione 2021.

Bagni Marina genovese	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
Valore della produzione	1.162.391	1.324.045	1.209.737	1.217.781
Risultato operativo	- 64.875	- 15.547	58.045	47.759
Patrimonio netto	- 50.853	- 12.269	33.290	147.354
Indebitamento finanziario	81.567,99	81.236,87	393.324	770.185
Posizione finanziaria netta	- 51.501	- 62.032	- 383.399	- 752.494
Costo del personale	659.219	439.374	510.415	532.943
<i>Incidenza costo del personale sui costi di produzione</i>	<i>53,71 per cento</i>	<i>35,87 per cento</i>	<i>44,32 per cento</i>	<i>45,54 per cento</i>

La società, a causa della perdita dell'esercizio 2016, si era trovata nelle condizioni dell'art. 2482-ter cod. civ., con riduzione del capitale al di sotto del minimo legale e conseguente necessità di ricostituzione della soglia dei diecimila euro. Il piano di risanamento per il triennio 2017/2019, approvato dal Comune con delibera consiliare n. 44/2017, ripianava la perdita sia mediante utilizzo di riserve (euro 67.768) che con ricapitalizzazione (per euro 180.551). Una nuova perdita, registrata nell'esercizio 2017, è stata ripianata anch'essa mediante l'utilizzo di riserve e un intervento da parte del Comune (per euro 61.415).



A seguito di una violenta mareggiata nel mese di ottobre 2018, il Comune, per far fronte a nuove difficoltà finanziarie, con delibera consiliare n. 25/2019, ha ricapitalizzato la società per ulteriori euro 100.000, concedendo, altresì, un finanziamento in conto soci di euro 300.000 (fruttifero), previa predisposizione di un piano degli investimenti per il 2019-2021 e del budget economico e finanziario 2019-2024.

Il bilancio di esercizio 2020 palesa il permanere di una situazione di difficoltà della società, anche a causa della pandemia da *Covid-19*, in parte alleggerita dalla scelta di affidare in locazione a terzi due stabilimenti. La società si è avvalsa della facoltà, prevista dall'art. 60, commi 7-bis e 7-ter, del d.l. n. 104 del 2020, di derogare al criterio di valutazione dell'art. 2426 cod. civ., motivando la sospensione parziale degli ammortamenti delle immobilizzazioni, immateriali e materiali, per la quota di 2/12 (corrispondenti al periodo di chiusura per la pandemia), con minori costi per circa 30 mila euro.

Nella relazione del sindaco unico si riportano alcune raccomandazioni, tra cui la necessità di contenere i costi di personale (la cui incidenza è incrementata rispetto all'esercizio precedente), di monitorare la situazione finanziaria in relazione al valore dei crediti e dei debiti e di risolvere il tema dell'indebitamento a titolo di tributi arretrati nei confronti del Comune. Infine, segnala che non è stato possibile garantire l'equilibrio finanziario nel 2021, perdurando l'emergenza sanitaria, e che resta irrisolta la questione relativa alla proroga della concessione demaniale sino al 2033, pur ritenendo gli indici di natura economica nel complesso soddisfacenti.

Con delibera di Consiglio comunale n. 90/2019 era stato affidato al *management* della società di valutare diverse soluzioni di valorizzazione, con particolare riferimento all'accorpamento con altre società. Inoltre, il piano di revisione 2020 informava della disponibilità della società a rimborsare anticipatamente il debito verso il Comune, grazie all'incremento dei ricavi ed al rimborso dei danni alluvionali del 2018 da parte della Camera di commercio (quasi totalmente riscosso nel 2021) e di Regione Liguria.

Il Comune, nella memoria del 15 febbraio 2023, ha precisato che la società Bagni Marina Genovese s.r.l. ha chiuso, a partire dal 2018, i bilanci di esercizio in equilibrio, *trend* positivo che trova conferma nei documenti previsionali per gli anni 2022-2025. Nel 2022 la società ha iniziato a rimborsare il finanziamento fruttifero concessole, con un anno di anticipo rispetto al piano originariamente approvato. Dai documenti previsionali si evince che il *cash-flow*



operativo dovrebbe consentire, del 2023, anche il rimborso della rata di un mutuo bancario (come da piano di ammortamento) e della quota annua del debito tributario arretrato nei confronti del Comune. Rileva, inoltre, un miglioramento della posizione finanziaria netta nel 2021 (pari a -531.542 euro) rispetto al 2020 (pari a - 752.494 euro), con una conferma di tale tendenza anche nel 2022 e nel 2023.

Il Comune ha esplorato la possibilità di una fusione per incorporazione di Bagni Marina srl in Farmacie Genovesi s.r.l., ma, a seguito degli approfondimenti operati, tale operazione si è rivelata non attuabile, in quanto l'orientamento prevalente nella giurisprudenza amministrativa interpreta l'art. 7, comma 2, della legge n. 362 del 1991 come contrario all'ampliamento dell'oggetto sociale di società deputate alla gestione di farmacie pubbliche. Il Consiglio comunale, pertanto, ha dato indirizzo di verificare la convenienza di operazioni di aggregazione con altre società del gruppo municipale, atte a consentire un miglioramento degli indici economico-finanziari, anche in previsione della possibile evoluzione della disciplina in materia di concessioni demaniali.

Il piano di revisione 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 77/2022, rileva, a fine esercizio 2021, un incremento del valore della produzione della società (euro 1.329.716), con una flessione del risultato operativo che rimane comunque positivo (euro 36.197).

La Sezione evidenzia l'esigenza di proseguire nelle azioni di razionalizzazione dei costi della società (e/o di incremento dei ricavi) funzionali a garantire l'equilibrio economico e finanziario, che, come esposto, negli ultimi anni, ha reso necessario più di un intervento di soccorso da parte del Comune socio (operazioni che, come noto, devono osservare i vincoli prescritti dall'art. 14, commi 4 e 5, del TUSP).

1.8. Porto Antico di Genova spa

La società gestisce le aree del Porto antico di Genova, polo di attrazione turistica, attraverso la realizzazione di iniziative culturali, di attività congressuale e la costruzione di strutture idonee, nonché, dopo il conferimento del ramo d'azienda da parte di Fiera di Genova (società non più esistente dal 2019), anche l'area espositiva nel quartiere fieristico (tra cui i marchi "*Salone Nautico*" ed "*Euroflora*"). Si è conclusa, inoltre, l'operazione di fusione per incorporazione della controllata Marina Fiera spa, deputata a gestire gli specchi d'acqua antistanti al quartiere fieristico.



La società è partecipata, oltre che dal Comune di Genova (54 per cento), dalla Camera di commercio (27,71 per cento), dalla società finanziaria della Regione Liguria, Filse spa (14,68 per cento), e dall’Autorità del sistema Mar Ligure occidentale (3,61 per cento).

Il piano di revisione in esame ne prevedeva il mantenimento. Il risultato di esercizio nel quinquennio, integrato con il bilancio 2021 (ultimo approvato), risulta essere il seguente.

2017	2018	2019	2020	2021
16.576	125.019	892.142	22.634	136.569

Si riporta il prospetto di alcuni indicatori economico-finanziari.

	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
Valore della produzione	15.214.221,00	15.440.424,00	19.310.344,00	14.003.736,00
Risultato operativo	720.690	596.601	1.401.826	255.028
Patrimonio netto	9.204.721	9.329.742	15.325.668	16.047.986
Indebitamento finanziario	20.456.123	17.415.980	16.423.453	15.689.304
Posizione finanziaria netta	- 18.933.684	- 15.458.521	- 11.979.019	- 9.690.802
Costo del personale	2.296.705	2.185.770	3.057.423	2.486.041
<i>Incidenza costo del personale sui costi di produzione</i>	<i>15,84 per cento</i>	<i>14,72 per cento</i>	<i>17,07</i>	<i>18,08 per cento</i>

L’esercizio 2021 ha registrato un deciso incremento nell’attività, benché inferiore alle aspettative, grazie anche ad una diversa destinazione degli spazi commerciali per eventi e convegni. I risultati della gestione operativa registrano un aumento, tra il 2020 e 2021, del margine operativo lordo, che passa da euro 2,8 a 3,6 milioni di euro, mentre quello netto registra un peggioramento (-503 mila euro), a causa dei maggiori ammortamenti per immobilizzazioni materiali e degli accantonamenti per rischi ed oneri. Benché la posizione finanziaria netta sia negativa (meno 9,87 milioni di euro nel 2021), il grado di indebitamento è invariato e gli indici complessivi di liquidità registrano un miglioramento.

Nonostante le incertezze del contesto internazionale e quelle correlate alla gestione societaria (contenzioso amministrativo e fiscale instauratosi relativamente all’operazione *Ponte Parodi*, incremento della posizione debitoria verso banche, azzeramento dei crediti scaduti verso *Costa Endutainment*, titolare della gestione del ramo d’azienda “*Acquario*”), il bilancio è stato redatto sul presupposto della continuità aziendale.



Il Comune, nella memoria del 15 febbraio 2023, che precisato che la società Porto Antico spa prevede la realizzazione di investimenti per circa 24,3 milioni nel triennio 2023/2025, necessari per mantenere la propria capacità di generare reddito e garantire la disponibilità all'utenza dei cespiti in concessione. Al fine di realizzare tali interventi, contenendo l'esposizione verso gli istituti di credito, ha proposto ai soci un aumento di capitale per 7,5 milioni di euro, prevedendo di finanziare la rimanente quota tramite indebitamento e capacità di generare cassa dalla gestione caratteristica.

L'aumento di capitale, deliberato in assemblea dei soci il 15 marzo 2022 (e successive modifiche del 28 luglio e del 22 dicembre 2022), è stato sottoscritto per un totale di euro 6.370.967 (Filse spa e Autorità di sistema del Mar ligure occidentale si sono riservati di sottoscrivere parte dell'inoportato, ammontante a euro 1.129.033, entro il 30 giugno 2023).

Il piano della società per il periodo 2022-2025 prefigura risultati economici in equilibrio sia nel 2022, nonostante la forte incidenza dei costi energetici, incrementati dall'inflazione, sia negli anni successivi. Il Comune evidenzia, inoltre, il tendenziale miglioramento del margine operativo lordo della gestione operativa, che da un valore di 3,6 milioni nel 2021 si attesta a circa 4,07 milioni nel 2022. Parimenti, il margine operativo netto passa da un valore negativo di 736 mila euro nel 2021 a uno positivo di 380 mila euro nel 2022.

1.7 Farmacie Genovesi srl

La società, costituita per assicurare una migliore assistenza sanitaria alle fasce socialmente deboli della popolazione, è totalmente partecipata dal Comune ed opera in virtù di un contratto di servizio di durata trentennale sottoscritto nel 1997.

Il numero delle sedi farmaceutiche è stato rideterminato con atto dirigenziale n. 185/2020 della competente Direzione Pianificazione strategica e *governance* societaria del Comune, per includere una farmacia istituita presso la Stazione marittima.

La società presentava, fino al 2020, una posizione finanziaria netta negativa. Si riporta di seguito l'evoluzione di alcuni indicatori economico-finanziari.

	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
Valore della produzione	7.804.329	8.176.359	8.363.693	8.300.247
Risultato operativo	92.689	74.198	268.674	50.142
Patrimonio netto	136.166	173.074	367.237	401.089
Indebitamento finanziario	736.626,	607.222	180.167	314.385
Posizione finanziaria netta	- 612.814	- 539.996	- 82.370	- 233.672



Costo del personale	1.991.577	2.031.145	1.904.946	1.907.870
<i>Incidenza costo del personale sui costi di produzione</i>	<i>25,82 per cento</i>	<i>25,06 per cento</i>	<i>23,53 per cento</i>	<i>23,12 per cento</i>

Pur non rilevandosi parametri non conformi alle previsioni del TUSP, il Comune aveva programmato, nel piano di revisione 2018, una cessione totale della partecipazione. La gara, effettuata nel mese di aprile 2019, è andata, tuttavia, deserta.

Nel piano di revisione 2019 non sono previste ulteriori azioni di razionalizzazione e il successivo piano 2020 prevede il mantenimento della società.

Nella relazione sulla gestione 2020 si conferma l'andamento del fatturato in linea con l'esercizio precedente, nonché il consolidamento economico della società nel quinquennio 2016-2020, con ricavi stabili o in crescita e generazione di flussi di cassa positivi.

Il bilancio dell'esercizio 2021 chiude con un risultato positivo di euro 95.360. Il valore dei debiti passa da euro 2.607.910 a euro 2.865.839 (con quelli verso fornitori stazionari).

Nella memoria del 15 febbraio 2023, il Comune ha confermato che i risultati economici della società sono in equilibrio e che la posizione finanziaria netta restituisce valori positivi a partire dal 2021 (euro 180.923), nonché negli anni successivi (27.796 nel 2022; 386.595 nel 2023, sulla base dei dati previsionali). L'impegno finanziario richiesto riguarda, principalmente, la ristrutturazione e il rinnovo della sede sociale e di un laboratorio, nonché lo sviluppo di un'applicazione *mobile* che consenta la prenotazione di visite, la gestione delle ricette elettroniche e la vendita di prodotti farmaceutici *online*.

1.9. Società Patrimonio Immobiliare - SPIM spa

La società è deputata alla gestione amministrativa e tecnica di parte del patrimonio immobiliare, abitativo e non abitativo, del Comune, nonché della cura delle procedure di alienazione di cespiti immobiliari. E' totalmente partecipata e non presenta profili di non conformità ai requisiti previsti dall'art. 20 TUSP.

Con delibera consiliare n. 21 del 16 marzo 2021 è stato approvato il conferimento di alcuni immobili, per un valore di euro 5.296.425, nonché uno schema di convenzione per programmi di *social housing*, *student housing* e *silver housing*. La maggiore patrimonializzazione è funzionale a un migliore utilizzo della leva finanziaria nel ricorso al capitale di terzi.

Nell'ultimo triennio la società presenta risultati di esercizio positivi; la posizione finanziaria netta è, invece, negativa, in ragione di un indebitamento raddoppiato.



	Bilancio 2017	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
Valore della produzione	8.323.357	9.910.601	9.325.722	10.360.868
Risultato operativo	- -14.270.294	492.335	745.626	1.796.746
Patrimonio netto	105.471.899	119.283.091	116.624.132	116.627.317
Indebitamento finanziario	23.334.412	54.440.677	52.526.923	55.724.523
Posizione finanziaria netta	- 13.261.309	- 53.988.917	- 51.107.481	- 47.983.105
Costo del personale	699.232	677.197	635.003	619.178
<i>Incidenza costo del personale sui costi di produzione</i>	<i>3,09 per cento</i>	<i>7,18 per cento</i>	<i>7,40 per cento</i>	<i>7,22 per cento</i>

Secondo quanto riportato nella nota integrativa al bilancio 2020, la quota più rilevante dell'indebitamento riguarda debiti verso banche, per la quasi totalità dovuti ad acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili. La società si è avvalsa della facoltà di sospendere il pagamento di alcune rate relative al 2020, in forza delle disposizioni correlate all'emergenza sanitaria, con correlato adeguamento dei tempi di ammortamento.

Le criticità della gestione rilevate nell'esercizio 2021 derivano dagli oneri per IMU, in particolare per gli immobili destinati all'edilizia sociale; dalla bassa redditività degli immobili locati destinati a fini sociali (con elevate spese di manutenzione straordinaria); dall'apertura contemporanea di nuovi cantieri, soggetti a incertezze sugli incrementi dei costi energetici e sui ritardi di approvvigionamento dei materiali.

Il Comune, nella memoria del 15 febbraio 2023, ha precisato che la società, dall'esercizio 2018, presenta risultati economici di bilancio in equilibrio e che risulta adeguatamente patrimonializzata (circa 122 milioni di euro, da ultimo bilancio approvato). Sull'entità dell'indebitamento incide significativamente l'adozione, nell'esercizio 2018, del principio contabile IAS 17 sull'operazione di *leasing* finanziario relativa all'immobile "Torre Nord" (c.d. "Matitone"), che ha comportato un incremento del debito finanziario di circa 35 milioni di euro. Dalla Relazione previsionale aziendale si evidenzia che la società ha progressivamente ridotto il livello di indebitamento del gruppo, passando da 80,6 milioni di euro del 2018 a 55,9 milioni al 30 settembre 2022, con un decremento pari al 31 per cento. La posizione finanziaria netta, anche se negativa, registra un miglioramento nel 2021 (meno 41,8 milioni) rispetto al 2020 (meno 47,9 milioni). Per il triennio 2023-2025, conclude la memoria, la società sarà impegnata in operazioni di *social housing* di particolare rilievo, che genereranno un



ritorno economico a partire dal 2025 (parte degli immobili interessati, peraltro, beneficiano dell'esenzione IMU).

1.10. Sviluppo Genova spa

La società Sviluppo Genova spa gestisce iniziative di riorganizzazione del territorio, fornendo supporto tecnico a soggetti pubblici (come la bonifica e valorizzazione delle aree industriali dell'ex stabilimento Ilva di Cornigliano, nonché le opere di infrastrutturazione viaria lungo il torrente Polcevera).

Il Comune detiene il 48,5 per cento delle azioni, nonché una partecipazione indiretta attraverso AMIU spa del 2,5 per cento; i restanti soci sono Banca Carige (15 per cento), Camera di commercio (10 per cento), Filse spa (6 per cento) e altri azionisti privati.

La società non presenta alcun profilo di non conformità al TUSP. Il bilancio 2021 ha chiuso con un risultato positivo (euro 63.380), destinato alla riduzione di precedenti perdite.

Con delibera di Giunta comunale n. 122/2020 era stato avviato un processo di integrazione, nell'ottica della razionalizzazione delle partecipazioni, tra IRE spa e Sviluppo Genova spa, con la finalità di integrare in un solo soggetto le competenze di carattere tecnico, amministrativo e gestionale nei settori delle infrastrutture, dell'energia, della riqualificazione urbana ed ambientale, strutturato come società *in house* a controllo analogo congiunto di Regione Liguria e Comune di Genova (con funzioni anche di stazione appaltante).

La delibera di Giunta comunale n. 90/2022 ha previsto la fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in IRE, dando mandato alle due società, unitamente a FILSE spa, di redigere un progetto di fusione, nonché valutare le modalità di fuoriuscita dei soci privati, necessaria al mantenimento della totalità della partecipazione pubblica in IRE spa.

Il Comune, nella memoria del 15 febbraio 2023, ha riferito che la proposta di Regione Liguria, diretta a realizzare un'aggregazione tra Sviluppo Genova spa e I.R.E. spa., si è rivelata, a seguito degli approfondimenti effettuati, inattuabile nelle forme previste.

Pertanto, la Giunta comunale ha dato mandato ai *management* di FILSE, IRE e Sviluppo Genova di procedere alla redazione di un progetto per la fusione per incorporazione di Sviluppo Genova in I.R.E. (previa fuoriuscita dei soci privati), rinviando a una successiva delibera di Consiglio comunale l'eventuale approvazione del progetto.

La delibera di Consiglio n. 77/2022 ha confermato l'indirizzo impartito di prosecuzione del processo di aggregazione con IRE spa, al fine di condurre ad un unico soggetto,



strutturato come società *in house* e stazione appaltante, con competenze integrate a carattere tecnico, amministrativo, finanziario e gestionale nei settori delle infrastrutture, dell'energia e della riqualificazione urbana ed ambientale.

La Sezione prende atto dei chiarimenti forniti in sede di interlocuzione istruttoria, sottolineando l'esigenza che la relazione sui risultati conseguiti dal recente piano di revisione delle partecipazioni, da approvare entro il prossimo 31 dicembre 2023, dia conto delle azioni funzionali al programmato processo di aggregazione della società Sviluppo Genova spa con IRE spa, al fine di condurre ad un unico soggetto, strutturato come società *in house* e stazione appaltante, con competenze integrate a carattere tecnico, amministrativo, finanziario e gestionale nei settori delle infrastrutture, dell'energia e della riqualificazione urbana ed ambientale (operazione che, come visto, risulta funzionale, altresì, a pervenire ad un assetto societario integralmente pubblico e, come tale, legittimante affidamenti diretti, c.d. *in house*, da parte del Comune socio).

2. PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Le società controllate indirettamente dal Comune presentano, in generale, negli esercizi considerati dai piani di revisione 2021 e 2022, risultati di gestione positivi.

Si elencano, nel prospetto che segue, le società con chiusure in perdita, fornendo aggiornamento rispetto a quanto rilevato nella deliberazione della Sezione n. 23/2021/VSG.

A) SOCIETÀ CONTROLLATE DA AMIU SPA

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
AMIU BONIFICHE spa	20.601	3.622	- 138.335	21.426,00	7.065,00	3.719
ECOLEGNO GENOVA srl - in liquidazione dal 26/9/2019	179.777	178.959	- 178.033	-293.812	-85.757	N.D.
QUATTROERRE spa in liquidazione	- 69.967	- 53.042	- 48.342	=====	=====	=====
SATER spa In liquidazione	24.984	41.063	14.452	3.145	-140.241	-171.705

Dati rilevati dai piani di revisione, dai documenti di bilancio delle società ovvero trasmessi al portale Partecipazioni del Tesoro



AMIU BONIFICHE spa: esercita servizi di interesse generale, affidati da AMIU, secondo il modello "in house", quali manutenzione, "capping" e messa in sicurezza della discarica di Scarpino.

ECOLEGNO GENOVA srl: si rinvia a successivo paragrafo, dati i profili di non conformità rilevati nel piano di revisione 2021.

QUATTROERRE spa: la società risulta cancellata nel marzo 2020.

SATER spa: in liquidazione dal 6 luglio 2021, previa delibera del Comune di Cogoleto, socio di maggioranza (51 per cento).

B) SOCIETÀ CONTROLLATE DA SPIM SPA

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
NUOVA FOCE in liquidazione	- 1.250.465	- 653.434	- 554.008	- 554.008	=====	=====
S. BARTOLOMEO in liquidazione	187.138	399.160	- 59.067	- 59.067	10.587	=====

Dati rilevati dai documenti di bilancio delle società trasmessi al registro delle imprese, ovvero dai dati trasmessi al portale "Partecipazioni P.A." del Dipartimento del Tesoro

NUOVA FOCE srl: cancellata dal registro imprese in data 13 agosto 2020.

SAN BARTOLOMEO SRL: il piano 2021 prevede la chiusura della procedura di liquidazione (poi effettivamente intervenuta il 7 gennaio 2022).

Il piano di ricognizione al 31 dicembre 2021 (delibera n. 77/2022), evidenzia, inoltre, la già citata non conformità della società ATP esercizio srl, partecipata da AMT spa, secondo quanto precedentemente esposto in relazione a quest'ultima.

Alcune società controllate in via indiretta hanno evidenziato situazioni di non conformità rispetto alle previsioni del citato art. 20, comma 2, TUSP.

2.1. Ecolegno srl

La società, partecipata da AMIU spa al 51 per cento, gestisce l'attività di raccolta, trattamento e recupero del legno, oggetto sociale non rientrante nelle categorie elencate dall'art. 4 TUSP, tanto che, già nel piano di razionalizzazione del 2015 (adottato ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della legge n. 190 del 2014), era stata prevista la vendita della partecipazione, ma i tentativi sono risultati infruttuosi.



La valutazione della capogruppo AMIU spa circa un sostanziale azzeramento delle prospettive di vendita, derivante dalla collocazione della sede operativa nell'area colpita dal crollo del "Ponte Morandi", ha portato alla messa in liquidazione della società, con delibera assembleare del 26 settembre 2019. Il bilancio di esercizio 2020 si chiude in perdita per euro 85.757, il bilancio di esercizio 2021 non risulta depositato.

Il Comune, nella memoria del 15 febbraio 2023, ha informato che la società ha un contenzioso pendente e che, nel piano di revisione approvato con deliberazione consiliare n. 72/2022, si è dato indirizzo di adoperarsi in vista della sollecita conclusione della procedura di liquidazione.

2.2. Tecnologie per il controllo ambientale e lo sviluppo sostenibile scarl

Il Consorzio TICASS è partecipato dal Comune di Genova al 3,23 per cento (attraverso AMIU spa) e promuove l'attività di ricerca e trasferimento tecnologico in materia di energia e ambiente, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. Il piano di revisione 2019 aveva evidenziato un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (venti contro cinque), nonché un fatturato medio nel triennio inferiore al milione di euro.

Nel precedente piano di revisione era stata prevista la cessione della partecipazione, procedura non avviata a seguito di impegno alla riduzione degli amministratori, poi attuato (giungendo ad un numero pari a quello dei dipendenti, ovvero cinque).

Nel piano di revisione 2021 il Comune ha autorizzato la società AMIU spa ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 24, comma 5-ter, del TUSP, per non procedere alla dismissione.

Il piano di revisione 2022, rilevando il permanere della criticità (numero di amministratori superiore ai dipendenti e fatturato medio del triennio 2019-2021 inferiore al milione di euro), ne dispone la dismissione entro il 31 dicembre 2023.

2.3. ATC Esercizio spa

La società, partecipata al 10,17 per cento, mediante AMT spa, è affidataria del servizio di trasporto pubblico locale (TPL) nel bacino della provincia di La Spezia, risultando non conforme all'art. 4, comma 1, TUSP, in quanto non ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune. L'assemblea societaria di AMT spa, dopo aver deliberato la dismissione della partecipazione ed esercitato, a seguito di gara andata deserta, il diritto di recesso ai sensi del comma 5 dell'art. 24 TUSP, chiedendo la liquidazione del valore delle quote sociali (ex art.



2437-ter e 2437-quater cod. civ.), ha poi utilizzato la deroga di cui all'art. 24, comma 5-bis, del TUSP (la società presenta un risultato medio in utile nel triennio precedente).

La delibera consiliare n. 77/2022, relativa al piano di revisione al 31 dicembre 2022, ne dispone la dismissione entro il 31 dicembre 2023.

2.4. Sessanta milioni di chilometri esercizio scarl

La partecipazione in argomento, pari al 21 per cento, è stata acquisita dal Comune a seguito della fusione per incorporazione di ATP spa in AMT spa. La società svolge servizi di trasporto a favore delle consociate. Non è conforme alla previsione dell'art. 20, comma 2, lett. b), TUSP, poiché risulta avere cinque amministratori e nessun dipendente. Gli ultimi cinque esercizi chiudono in utile (2021 per euro 29.338).

Nel piano di revisione 2021 il Comune ha acconsentito a AMT spa di avvalersi della facoltà di cui all'art. 24, comma 5-ter, del T.U.S.P. di non procedere alla dismissione.

La delibera consiliare n. 77/2022, relativa al piano di revisione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2022, ne dispone la dismissione entro il 31 dicembre 2023.

2.5. Convention Bureau Genova srl

La società è partecipata dal Comune, per il tramite di Porto Antico spa, al 4,65 per cento. Offre servizi di promozione del turismo congressuale e per lo svolgimento di eventi. Non risulta conforme all'art. 20, comma 2, lettere b) e d), TUSP, avendo un numero di amministratori (tredici) superiore ai dipendenti (cinque), nonché un fatturato medio inferiore ai 500.000 euro.

Il piano di revisione 2018 prevedeva la cessione della partecipazione, mentre, in seguito, è stato stabilito di avvalersi della deroga prevista dal citato art. 24, comma 5-bis, del TUSP, avendo la società un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. Anche nel piano di revisione 2021 il Comune acconsente che la società Porto Antico spa si avvalga della facoltà di non procedere alla dismissione. Il piano di revisione al 31 dicembre 2022 ne dispone la cessione entro il 31 dicembre 2023.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria, sulla base dell'esame del piano di revisione delle partecipazioni societarie 2021, approvato dal Comune di Genova, della relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di revisione 2020, nonché della successiva attività istruttoria



accerta

come precisato in parte motiva, la presenza di situazioni di non conformità ai parametri normativi elencati dall'art. 20, comma 2, del d.lgs. n. 175 del 2016 per una società direttamente detenuta e cinque partecipazioni indirette, in relazione alle ultime delle quali sono state deliberate operazioni di scioglimento o cessione, momentaneamente sospese in virtù dell'art. 24, comma 5-*bis*, del d.lgs. n. 175 del 2016

invita

il Comune di Genova,

- motivare puntualmente, nei prossimi piani di revisione periodica, i presupposti per il mantenimento, nel ruolo di *holding*, della società FSU srl;
- proseguire le azioni di perseguimento dell'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della società AMIU spa, AMT spa, ASTER spa e Bagni Marina Genovese srl, usando i poteri attribuiti dal codice civile, nonché quelli spettanti in virtù degli art. 147 e seguenti del TUEL o che hanno fonte nelle clausole statutarie o nei patti parasociali fondanti il c.d. *controllo analogo*;
- proseguire nella valutazione dell'operazione di aggregazione di Sviluppo Genova spa con altre società, comunali o regionali, funzionale, altresì, a pervenire ad un assetto proprietario integralmente pubblico, presupposto per il legittimo affidamento *in house* di contratti

dispone

la trasmissione della presente pronuncia al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Genova, nonché la pubblicazione, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet dell'Amministrazione.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 8 marzo 2023.

Il magistrato relatore
Donato Centrone

Il Presidente
Maria Teresa Polverino

Depositato in segreteria il 31 maggio 2023
Il funzionario preposto
Antonella Sfettina

